

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1960)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 1<sup>o</sup> dicembre 1966 (V. Stampato n. 979)*

**d'iniziativa del deputato AMADEI Giuseppe**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 dicembre 1966*

**Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375,  
sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nel testo modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati ».